



Prot. N° 2020/0053831

Treviso, 08/10/2020

Pratica. N° 2019/984

Resp. Procedimento: **Alberto Tagliapietra (0422 656779)**

Resp. Istruttoria: **Nicoletta Baron (0422 656952)**

inviato tramite P.E.C.
bonaventura@pec.bonaventura.it

Spett. BONAVENTURA S.r.l.
Via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, 8
31022 PREGANZIOL (TV)

inviato tramite P.E.C.
protocollo.comune.preganziol.tv@p
ecveneto.it

Al Comune di PREGANZIOL
Piazza Gabbin, 1
31022 PREGANZIOL (TV)

inviato tramite P.E.C.
daptv@pec.arpav.it

All' A.R.P.A.V.
Dipartimento Provinciale di Treviso
Via Santa Barbara, 5/A
31100 TREVISO (TV)

inviato tramite P.E.C.
daptv@pec.arpav.it

All' A.R.P.A.V.
Osservatorio Regionale Rifiuti
Via Santa Barbara, 5/A
31100 TREVISO (TV)

inviato tramite P.E.C.
ambiente@pec.regione.veneto.it

Alla REGIONE VENETO
Direzione Regionale Tutela Ambiente
Palazzo Linetti-Calle Priuli Cannaregio, 99
30121 VENEZIA (VE)

**OGGETTO: Ditta Bonaventura S.r.l. - Comune di Preganziol.
Autorizzazione di un impianto di recupero di traverse
ferroviarie e materiale rotabile.
D.Lgs. 152/06, L.R.4/2016, D.G.R.V 1020/2016.**

Si trasmette, in allegato, il decreto relativo all'oggetto.

Si informa, altresì, che avverso il citato decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nel termine di 60 e 120 giorni, decorrenti dal ricevimento della presente comunicazione.

Il Sig. Sindaco in indirizzo è invitato ad esporre all'albo copia del presente provvedimento.

Distinti saluti

IL DIRIGENTE
dott. SIMONE BUSONI

Avvertenza per coloro ai quali il presente atto è inviato tramite posta elettronica certificata o fax.
La firma autografa è sostituita dall'indicazione del nominativo a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs.39/93.
Il presente atto ha piena efficacia legale ed è depositato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Treviso.



Atto TOB3HR		
Settore T	Ambiente e Pianificazione Territ.le	
Servizio AU	Ecologia e ambiente	
U.O. 0030	Rifiuti e Cave	
Ufficio TSUS	Uff. Controllo Suolo e Sottosuolo	
C.d.R. 0023	Ecologia e Ambiente	
Autorizzazione impianto		
N. Reg. Decr.	375/2020	Data 8/10/2020
N. Protocollo	53817/2020	2
Oggetto: Ditta Bonaventura S.r.l. - Comune di Preganziol.		
Autorizzazione di un impianto di recupero di tra-		
verse ferroviarie e materiale rotabile.		
D.Lgs. 152/06, L.R.4/2016, D.G.R.V 1020/2016.		
IL DIRIGENTE		
RICHIAMATO il D.D.P. n. 203/2000 del 29/03/2000,		
con il quale la ditta RACCORDI FERROVIARI Luigi		
Bonaventura S.r.l., con sede legale in via Gen.		
C.A. Dalla Chiesa 8, Preganziol, è stata		
autorizzata ad esercitare le attività di recupero		
di rifiuti identificate all'allegato C del D.Lgs.		
22/97 come operazioni R3 e R13, presso l'impianto		
sito in comune di Preganziol, catastalmente		
individuato al Fg. 22, mapp. 242;		
VISTO il D.D.P. n. 831/2004 del 18/10/2004, con il		
quale la Ditta è stata autorizzata ad esercitare		
Pag. 1 di 12		



l'attività di recupero, consistente nella messa in riserva, selezione e cernita, di rifiuti identificati dai codici CER (2002):

17.02.01 - legno,

17.02.04* - vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati;

VISTO il D.D.P. 676/2009 del 29/12/2009 con il quale è stata rinnovata l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto fino al 31/12/2019;

VISTO il D.D.P. n 460 del 04/09/2012 con il quale l'autorizzazione n. 676/2009 è stata volturata alla ditta Bonaventura S.r.l. (C.F. 02286060260);

VISTO, inoltre, il D.D.P. n. 722 del 07/12/2012 che autorizza la ditta Bonaventura S.r.l., alle emissioni in atmosfera prodotte dalle operazioni di saldatura e smerigliatura;

VISTA l'istanza della ditta Bonaventura S.r.l. pervenuta il 22/05/2018, assunta al prot. n. 27964/2019, di rinnovo dell'autorizzazione;

PREMESSO CHE:

- in data 6 maggio 2019 (prot. Prov. n.ro 17964) la ditta BONAVENTURA S.r.l. con sede operativa a Preganziol (TV), ha chiesto di attivare una procedura di Screening di VIA ai sensi dell'art. 13 L.R. 4/2016 relativa al "Rinnovo



autorizzazione rilasciata dalla Provincia di Treviso con decreto n. 460 del 04/09/2012”;

• l'attività effettuata dalla Ditta rientra fra le categorie elencate nell'Allegato IV della parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. al punto 7 comma z.b: Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del D.Lgs. 152/06, conseguentemente l'attività viene sottoposta a Screening VIA come previsto dall'art. 13 dalla L.R. 4/2014 e dalle correlate disposizioni regionali vigenti in materia di VIA, nel caso di istanze riguardanti il rinnovo dell'autorizzazione senza modifiche;

• con protocollo Prov. n.ro 56555 del 10/09/2019 è pervenuta documentazione integrativa richiesta.

TENUTO CONTO CHE:

il Comitato Tecnico Provinciale VIA nella seduta del 17 ottobre 2019, ha valutato gli elaborati agli atti e le problematiche connesse all'impianto esistente, non rilevando la necessità di imporre mitigazioni ambientali e conseguentemente, dopo esauriente discussione, ha ritenuto di esprimere



parere ambientale favorevole per il rinnovo dell'autorizzazione dell'impianto di cui si tratta con le raccomandazioni riportate nelle "CONCLUSIONI" del parere allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante;

VISTA la nota del 24/07/2019 prot. n. 47409 con il quale è stato avviato il procedimento per il rinnovo dell'autorizzazione sopra richiamata;

VISTA la nota del 17/12/2019, prot. n. 77228 con cui questa Amministrazione ha comunicato alla ditta la necessità di verificare le condizioni di cui all'art. 184-ter in relazione all'End of Waste così detto "caso per caso", richiedendo pertanto integrazioni a riguardo;

VISTA la nota pervenuta il 10/01/2020, assunta al prot. n. 1158/2020, con cui la ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta;

VISTA la nota del 24/06/2020 prot. n. 32103/2020 con cui questa Amministrazione ha chiesto ulteriori integrazioni a seguito della riunione tecnica svoltasi tra questi uffici, ARPAV e la ditta, il 17/06/2020 e ha integrato l'avvio del procedimento del 12/07/2019, prot. n. 44646, comunicando che l'autorizzazione alle emissioni di cui al D.D.P. n. 722/2012 verrà sostituita da quella rilasciata ai



sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, aggiornando
il limite per il parametro polveri;
VISTA la nota del 28/07/2020, assunta al prot.
40055/2020, con la quale la ditta trasmette le
ulteriori integrazioni richieste;
PRESO ATTO del parere positivo di ARPAV in
relazione all'applicazione della disciplina EOW di
cui all'art. 184 ter del D.Lgs. 152/06 pervenuto il
27/08/2020, assunto al prot. n. 45778/2020;
VISTE le istruttorie condotte dagli uffici
dell'Area Gestione dei Rifiuti del 15/09/2020 e
dell'Area Emissioni in Atmosfera del 16/09/2020;
RITENUTO, per semplificazione amministrativa, di
sostituire con il presente provvedimento,
revocandolo, il D.D.P. n. 722 del 07/12/2012
mantenendo i contenuti e la documentazione tecnica
ivi richiamata e aggiornando il limite per il
parametro polveri;
RISCONTRATO che vige l'autorizzazione allo scarico
di acque reflue civili su scolo "Servetta" n. 1153
del 07/10/2009 di VERITAS S.p.A.;
VISTA la D.G.R.V. 2721/2014 relativa alle garanzie
finanziarie da prestare da parte delle ditte che
svolgono attività di recupero;
DATO ATTO che la ditta ha già prestato le seguenti



garanzie finanziarie:

- una polizza fidejussoria assicurativa dell'Elba Assicurazioni S.p.A. con validità fino al 30/06/2021 e importo pari a Euro 70.000,00 (settantamila/00);
- una RC Inquinamento di Unipol Assicurazioni con massimale assicurato di 3.000.000,00 €;

RITENUTO di chiedere alla ditta di aggiornare e/o trasmettere nuove garanzie finanziarie secondo le previsioni della normativa vigente in materia;

VISTI il D.Lgs. 152/06 e la L.R. 3/2000;

DATO ATTO dell'assolvimento dell'imposta di bollo per il rilascio della presente autorizzazione tramite marca con codice identificativo N.01180263160423 del 23/08/2019;

VISTI il D.Lgs. n. 267/2000 e il Regolamento Provinciale di Organizzazione;

ATTESTATA la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;


DECRETA

ART. 1 - Di prendere atto e di fare proprio quanto espresso dal Comitato Tecnico Provinciale VIA nella seduta del 17/10/2019, relativamente al parere favorevole per l'attività di "Rinnovo



autorizzazione rilasciata dalla Provincia di Treviso con decreto n. 460 del 04/09/2012" sito nel comune di Preganziol (TV), come da istanza della ditta BONAVENTURA S.R.L. con sede operativa a Preganziol (TV), pervenuta in data 6 maggio 2019 (prot. Prov. n.ro 17964), con le raccomandazioni contenute nel parere stesso espresso dal Comitato Tecnico Provinciale di Valutazione Impatto Ambientale del 17/10/2019, allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante.

ART. 2 - La ditta Bonaventura S.r.l. (C.F. 02286060260), con sede legale via Gen. C.A. Dalla Chiesa, n. 8, Preganziol, è autorizzata all'esercizio dell'impianto di recupero di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi ubicato nel comune di Preganziol, via Gen. C.A. Dalla Chiesa, n. 8, su un'area catastalmente identificata al foglio n.22, mapp. 242. La presente autorizzazione ha validità fino al 01/10/2030. L'efficacia dell'autorizzazione viene meno nel caso non siano in vigore le garanzie finanziarie previste dalla vigente normativa in materia e dal presente provvedimento e nel caso non vi sia un valido titolo di disponibilità dell'area sulla quale insiste l'impianto.



ART. 3 - Il presente provvedimento costituisce Autorizzazione Unica per l'impianto di cui all'ART. 1 ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, e pertanto costituisce:

- a) autorizzazione all'esercizio dell'impianto di recupero dei rifiuti;
- b) autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- c) autorizzazione allo scarico delle acque reflue civili.

ART. 4 - L'impianto deve essere gestito secondo quanto riportato nell'Allegato Tecnico al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante, composto dalle seguenti parti:

- a) SEZIONE A: Informazioni generali dell'impianto;
- b) SEZIONE B: Gestione dei rifiuti;
- c) SEZIONE C: Emissioni in atmosfera: valori limite e prescrizioni;
- d) SEZIONE D: Gestione delle acque reflue civili e autorizzazione allo scarico.

ART. 5 - La ditta, entro 30 giorni dal ricevimento del presente provvedimento, deve prestare le seguenti garanzie finanziarie:

- a) polizza R.C. Inquinamento con massimale assicurato di almeno Euro 3.000.000,00 (tremilioni/00) e garantita per un periodo pari




alla durata dell'autorizzazione; nel caso di rateizzazione annuale, nel contratto deve essere previsto che, in assenza di disdetta comunicata dalle parti a mezzo raccomandata A.R. o PEC, almeno tre mesi prima della scadenza contrattuale, il contratto si intenderà tacitamente rinnovato per un'altra annualità e così successivamente; le parti si obbligano in caso di disdetta ed entro il termine per la stessa previsto, sopraindicato, ad inserire la Provincia di Treviso quale codestinataria nella comunicazione di disdetta a mezzo raccomandata A.R. o P.E.C.;

b) fideiussione assicurativa o bancaria con importo pari a Euro 70.000,00 (settantamila/00) a copertura dell'esercizio dell'attività di recupero di rifiuti svolta.

Le fideiussioni e il fideiussore devono avere i requisiti previsti dall'Allegato A alla D.G.R.V. n. 2721/2014. L'importo deve essere immediatamente escutibile da questa Amministrazione su semplice richiesta scritta. Le fideiussioni devono essere redatte in conformità al contratto tipo di cui all'Allegato B alla D.G.R.V. n. 2721/2014.

L'Amministrazione Provinciale di Treviso si riserva di respingere le garanzie finanziarie considerate



non conformi alla normativa o a quanto previsto dal presente Decreto.

ART. 6 - La Ditta entro 30 giorni dal ricevimento del presente provvedimento deve trasmettere:

- integrazioni al Piano di Sicurezza con le informazioni relative alle tempistiche e le modalità di informazione, formazione ed aggiornamento dei lavoratori come previsto dalla DGRV 242/2010;
- integrazione al contratto di locazione in cui sia prevista la possibilità di utilizzare il compendio immobiliare per l'attività di recupero rifiuti;
- evidenze documentali della messa in opera di quanto previsto al punto 10, lettera f dell'allegato tecnico.

ART. 7 - Le modifiche impiantistiche e/o strutturali, comprese le modifiche che comportino variazioni quali-quantitative delle emissioni o dello scarico, fermi restando gli obblighi di legge, devono essere preventivamente comunicate a questa Amministrazione, corredate degli eventuali elaborati tecnici, e, ove ne ricorrano gli estremi, preventivamente autorizzate ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006.



ART. 8 - Nel caso di variazione del tecnico responsabile dell'impianto, la Ditta deve tempestivamente comunicare a questa Amministrazione il nuovo nominativo, con esplicita nota di accettazione da parte dell'incaricato.

ART. 9 - La variazione del legale rappresentante della ditta o di altri amministratori muniti di rappresentanza deve essere tempestivamente comunicata a questa Amministrazione allegando un'autodichiarazione di possesso dei requisiti soggettivi, disponibile sul sito internet della Provincia.

ART. 10 - Nell'eventualità in cui la ditta si venga a trovare in uno dei seguenti stati: a) fallimento; b) liquidazione; c) cessazione di attività; d) concordato preventivo, ha l'obbligo di fornirne immediata comunicazione a questa Amministrazione. Se la ditta si trova in fallimento e non è in atto l'esercizio provvisorio ai sensi della normativa fallimentare, il ritiro e trattamento di rifiuti deve intendersi sospeso.

ART. 11 - Ogni modifica al titolo di disponibilità dell'area deve essere immediatamente comunicata a questa Amministrazione, al fine di adottare gli eventuali provvedimenti di competenza.



ART. 12 - Dall'accettazione della polizza fideiussoria di cui all'art.5 è revocato il provvedimento n. 722 del 07/12/2012.

ART. 13 - Sono fatti salvi gli eventuali diritti di terzi nonché l'obbligo di acquisire le autorizzazioni e/o concessioni di competenza di altri Enti.

ART. 14 - Il presente provvedimento va trasmesso alla Ditta, alla Regione Veneto, all'A.R.P.A.V. di Treviso, al Comune di Preganziol, all'Osservatorio Regionale sui Rifiuti dell'A.R.P.A.V. e va affisso all'albo della Provincia ed a quello del Comune.

Dott. Simone Busoni



**PROVINCIA DI TREVISO
PARERE COMITATO TECNICO PROVINCIALE VIA
(L.R. 18/2/2016 n. 4 - D.Lgs. 3/4/2006 n. 152)**

SEDUTA DEL 17 OTTOBRE 2019

Oggetto: Rinnovo autorizzazione rilasciata dalla Provincia di Treviso con decreto n. 460 del 04/09/2012 e verifica di assoggettabilità alla V.I.A. (ai sensi dell'art. 13 della L.R. 4/2016)
Proponente: **BONAVENTURA S.R.L.**
Comune di localizzazione: Preganziol (TV)
Procedura di Screening VIA ai sensi dell'art. 13 della L.R. 4/2016 per il rinnovo dell'autorizzazione

IL PROCEDIMENTO

In data 6 maggio 2019 (prot. Prov. n.ro 17964) la ditta BONAVENTURA S.R.L. con sede operativa a Preganziol (TV), ha chiesto di attivare una procedura di Screening di VIA ai sensi dell'art. 13 L.R. 4/2016 relativa al "Rinnovo autorizzazione rilasciata dalla Provincia di Treviso con decreto n. 460 del 04/09/2012".

L'attività effettuata dalla Ditta rientra fra le categorie elencate nell'Allegato IV della parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. al punto 7 comma z.b: Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del D.Lgs 152/06), l'attività viene sottoposta a Screening VIA come previsto dall'art. 13 dalla L.R. 4/2014 e dalle correlate disposizioni regionali vigenti in materia di VIA, per le istanze riguardanti il rinnovo dell'autorizzazione senza modifiche.

Con protocollo prov. n.ro 56555 del 10/09/2019 è pervenuta documentazione integrativa richiesta.

INTRODUZIONE



La Ditta Bonaventura S.r.l. è proprietaria di un impianto di recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi autorizzato, (da ultimo) con n. reg. decr. 460/2012 del 04.09.2012, dalla Provincia di Treviso - Settore T Ecologia e Ambiente. L'impianto in oggetto è ubicato nel Comune di Preganziol, in



via Gen. Carlo Alberto Dalla Chiesa n. 8, catastalmente individuato al foglio 22, part. 242 (segnalato con un contorno rosso).

Il provvedimento 460/2012 sopra citato autorizza (fino al 31.12.2019) l'attività di messa in riserva (R13) funzionale al recupero consistente in operazioni di selezione e cernita (R5 per il cemento, R3 per il legno e R4 per il ferro ed acciaio) di rifiuti identificati dai seguenti codici CER:

- 1) 17.01.01 - cemento (limitatamente alle traversine ferroviarie);
- 2) 17.02.01 - legno;
- 3) 17.02.04*- vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati;
- 4) 17.04.05 - ferro e acciaio (limitatamente alle rotaie e materiali minuti ferroviari).

Con riferimento alla legislazione nazionale, l'impianto in oggetto rientra tra quelli di cui al punto 7, lettera z.a), Allegato IV, Parte Seconda del d.lgs. 152/2006 (e sm.i.) ovvero "Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D2, D8 e da D13 a D15, ed all'allegato C, lettere da R2 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152".

La ditta dichiara che l'istanza in oggetto non prevede alcuna modifica all'impianto esistente, già autorizzato ed in esercizio.

La stessa ditta relativamente ai tre quadri programmatici dichiara quanto di seguito riportato.

INQUADRAMENTO TERRITORIALE E PROGRAMMATICO


L'impianto in oggetto ricade nel Comune di Preganziol (TV) ad una distanza di circa 1 km dal centro abitato, in prossimità dell'autostrada "A4 Torino-Trieste". Dal punto di vista catastale, l'impianto ricade nel foglio 22, particella 242 del Comune di Preganziol.

Il lotto che ricade nel comune di Preganziol ha un'estensione pari a circa 8.153,00 m².

ANALISI PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (P.T.C.P.)

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) è stato approvato con d.g.r. n. 1137 del 23 marzo 2010, pubblicato sul B.U.R. del giorno 11 maggio 2010 ed entrato in vigore il giorno 26 maggio 2010.

Il Piano comprende elaborati grafici di inquadramento territoriale e vincolistico, utili a rappresentare il sistema di aree eventualmente soggette a tutela o a particolari condizioni di esposizione a rischio. Una di queste è la Tavola 1.1.B "Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale", rappresentativa delle porzioni di territorio soggette a vincoli paesaggistici. Lo stralcio della predetta tavola con indicazione dell'area interessata dall'impianto in esame è di seguito riportato.



Stralcio Tavola 1.1.B "Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale" con ubicazione




dell'area di impianto

La ditta evidenzia che dalla figura precedente, l'area occupata dall'impianto non ricade in aree di notevole interesse pubblico (definite ai sensi dell'art. 136 del d.lgs. 42/2004).

Dalla Tavola 3.1.B "Sistema ambientale naturale" (di cui la ditta riporta di seguito uno stralcio cartografico con ubicazione dell'area di impianto), la ditta evince che il sito d'interesse non è posizionato in aree per le quali sono previsti progetti o prescrizioni specifiche.

La ditta afferma che l'area in esame non interferisce con aree naturali protette (aree SIC, ZPS, IBA, aree parco e riserve naturali).



Stralcio Tavola 3.1.B "Carta delle reti ecologiche" con ubicazione dell'area di impianto

In conclusione, la ditta dichiara che dall'analisi della documentazione del P.T.C.P. non emergono elementi ostativi né di contrasto rispetto all'impianto in esame.

Valutazioni: alla luce di quanto sopra, non è presente l'analisi del Piano Territoriale di Coordinamento Regionale, il Piano Assetto Territorio, Piano degli Interventi e altri piani di settore.

La ditta non dichiara i mappali insistenti in Comune di Mogliano Veneto e relativa superficie.

ANALISI PIANO REGIONALE GESTIONE RIFIUTI URBANI E SPECIALI

Con d.c.r. n. 30 del 29.04.2015 (pubblicato sul bur n. 55 del 01.06.2015) la Regione Veneto ha approvato il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali articolato negli elaborati seguenti:

- Elaborato A "Normativa di Piano";
- Elaborato B "Rifiuti Urbani";
- Elaborato C "Rifiuti Speciali";
- Elaborato D "Programmi e linee guida";
- Elaborato E "Piano per la bonifica delle aree inquinate"

ed ha adottato, quale parte integrante del predetto Piano, l'Allegato B "Rapporto Ambientale con la Valutazione di Incidenza Ambientale".

L'Elaborato D definisce le linee guida per la gestione di particolari categorie di rifiuti quali ad esempio i rifiuti appartenenti alla categoria CER 17 "Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compresi i terreni di bonifica)". Con riferimento all'anno 2010, la produzione regionale stimata di rifiuti da operazioni di costruzione e demolizione (di seguito C&D) ammontava a circa 6.065.000 T di cui circa 1.582.000 T provenienti dal territorio provinciale di Treviso. A fronte di tale quantitativo di produzione regionale, il quantitativo di rifiuti sottoposto a recupero si aggirava intorno alle 5.655.000 T (pari a circa il 93% del totale).



Il paragrafo 2.1.3 (del predetto Elaborato D) indica quali sono gli obiettivi da raggiungere nell'ambito della gestione dei rifiuti C&D, in linea con le indicazioni normative dell'Unione Europea e nazionali:

- riduzione della quantità di rifiuti da C&D prodotti e della loro pericolosità;
- incremento delle frazioni di rifiuti non pericolosi da costruzione e demolizione avviati a riutilizzo, riciclaggio e recupero;
- diminuzione del quantitativo totale di rifiuti da C&D non pericolosi avviati a discarica;
- prevenzione dei fenomeni di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti da C&D sul territorio;
- promozione dell'innovazione degli impianti di recupero, secondo le migliori tecnologie disponibili allo scopo di realizzare un progressivo miglioramento delle prestazioni tecniche e ambientali;
- miglioramento della qualità dei materiali inerti riciclati.

In ragione di quanto sopra e considerando l'assenza di criticità vincolistiche, come evidenziato dall'analisi della documentazione del P.T.C.P., la ditta ritiene non vi siano elementi ostativi al rinnovo autorizzativo dell'impianto in esame, già operante da anni nell'ambito del recupero di rifiuti speciali (di cui ai CER 17.01.01, 17.02.01, 17.02.04*, 17.04.05).

QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE

Descrizione del ciclo produttivo

La ditta afferma che le operazioni che si effettuano all'interno dell'impianto sono:

- stoccaggio preliminare R13, propedeutico alle successive operazioni di recupero R3, R4 ed R5;
- selezione e cernita manuale dei rifiuti in ingresso per il recupero delle frazioni omogenee.


La ditta afferma che i materiali recuperati, in ottemperanza all'autorizzazione in essere, vengono stoccati in cassoni coperti ed a tenuta. Inoltre la ditta afferma che l'attività di recupero consiste in operazioni di selezione e cernita (R5 per il cemento, R3 per il legno ed R4 per ferro ed acciaio) per l'ottenimento di prodotti per le reti ferroviarie.

I codici CER autorizzati in ingresso sono:

- 17.01.01 - cemento (limitatamente alle traversine ferroviarie);
- 17.02.01 - legno;
- 17.02.04* - vetro plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati (limitatamente alle traversine ferroviarie);
- 17.04.05 - ferro e acciaio (limitatamente alle rotaie e materiali minuti ferroviari).

La ditta afferma che la quantità massima consentita di rifiuti non pericolosi presenti istantaneamente nell'impianto è di 250 tonnellate, mentre la quantità massima consentita di rifiuti pericolosi tossico-nocivi presenti istantaneamente nell'impianto è di 40 tonnellate. La quantità annua di rifiuti trattabili non deve superare le 2.500 tonnellate.

Di seguito si riporta il diagramma di flusso dell'impianto.



Valutazioni: alla luce di quanto sopra, si ritiene che la descrizione del ciclo produttivo è alquanto ridotta e limitata alle sole fasi principali

QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE

Valutazione degli impatti

Atmosfera

Nell'ambito delle emissioni in atmosfera, la ditta afferma che i potenziali impatti generati dall'impianto possono essere ricondotti, essenzialmente, alle emissioni generate dal traffico veicolare e dalle operazioni svolte all'interno dello stabilimento stesso.

In relazione alle emissioni di gas clima-alteranti da traffico veicolare la ditta ricorda che lo stabilimento è ubicato in un'area già alterata dalle attività umane, peraltro nelle vicinanze di un'importante via di comunicazione costituita dall'autostrada "A4 Torino-Trieste". La ditta ritiene, pertanto, che la gestione dell'impianto non comporti un incremento significativo del traffico che normalmente interessa l'area in esame.

La ditta afferma che l'esercizio delle attività oggetto della presente istanza non prevede emissioni in atmosfera. La ditta rappresenta l'utilizzo di n. 2 impianti termici civili (alimentati mediante bombole a gas) finalizzati al riscaldamento degli uffici.

Conclusioni: alla luce di quanto sopra, si ritiene l'impatto generato sulla componente "Atmosfera" inalterato (rispetto allo stato autorizzato) e complessivamente **TRASCURABILE**.

Acqua

La ditta afferma che al fine di evitare qualsiasi interazione con le acque meteoriche ed impedire impatti sulle acque sotterranee, le operazioni di messa in riserva dei rifiuti avvengono in aree pavimentate e coperte.

La ditta specifica che nulla varia rispetto a quanto già autorizzato dalla Direzione del Servizio Idrico Integrato - unità locale di Mogliano Veneto (prot. 68800/09/UF del 07.10.2009 - n. 1153), per il cui dettaglio si rimanda all'elaborato "F0232_Allegati".

Per quanto riguarda le modalità di scarico delle acque afferenti all'impianto, la ditta afferma che dette modalità prevedono che i reflui civili, previa chiarificazione in fosse Imhoff e successivo passaggio in un triplo filtro, vengano convogliati in un pozzetto di scarico adibito alla raccolta delle acque meteoriche. Successivamente, le acque (provenienti dai servizi igienici degli edifici esistenti) confluiscono in un sifone e poi scaricate nello scolo "Servetta".

Con riferimento al processo di trattamento dei rifiuti in ingresso la ditta evidenzia che lo stesso non richiede utilizzo di acqua di processo e pertanto le attività di recupero non incidono sulla componente considerata.



Conclusioni: in base a quanto asserito e considerando l'invariabilità dello stato di fatto dei luoghi rispetto a quanto già autorizzato, relativamente alla gestione delle acque meteoriche sia in comune di Preganziol che di Mogliano Veneto l'impatto sulla componente "Acqua" non può ritenersi complessivamente trascurabile pertanto si richiede alla Ditta documentazione integrativa.

Suolo e sottosuolo

La ditta afferma che l'istanza in oggetto non prevede alcuna nuova edificazione né operazioni di scavo che possano incidere sullo stato di qualità della componente valutata. Inoltre, come descritto in precedenza dalla ditta, quest'ultima afferma che le attività di recupero avvengono in aree pavimentate e coperte e i materiali recuperati vengono stoccati in cassoni coperti ed a tenuta, pertanto la possibilità di rilascio di sostanze verso il suolo e sottosuolo è praticamente nulla.

Conclusioni: si può pertanto considerare complessivamente **TRASCURABILE** l'impatto generato su tale matrice ambientale.

Biodiversità

La ditta afferma che l'area di ubicazione dell'impianto è largamente antropizzata e l'istanza in oggetto non implicherà alcuna ripercussione poiché rimarranno inalterate le attuali autorizzate condizioni di esercizio.

In riferimento alla categoria ambientale "flora", la ditta evidenzia che la stessa non subisce sostanzialmente impatti dovuti al rumore o alle emissioni atmosferiche prodotte dai mezzi impiegati e dalle operazioni svolte all'interno dell'impianto. Lo stesso, la ditta, lo afferma per la componente "fauna". La ditta ricorda, infatti, che l'impianto analizzato risulta già autorizzato ed in esercizio all'interno di un'area antropizzata, in cui l'ambiente circostante appare banalizzato dal punto di vista fisionomico-strutturale poiché influenzato dall'attività umana, dunque con livelli di biodiversità molto bassi. Tutto ciò la ditta sottolinea che si traduce nell'assenza di valenze floro-faunistiche rilevanti.

Conclusioni: in virtù di quanto sopra, l'impatto associato all'aspetto della biodiversità in questione può essere considerato **TRASCURABILE**.

Beni materiali, patrimonio culturale e paesaggio

Come più volte sottolineato dalla ditta, la struttura impiantistica in questione risulta in esercizio all'interno di un contesto già alterato dalle attività antropiche, nelle vicinanze di capannoni ed edifici di dimensioni simili a quelli oggetto della presente relazione. La ditta ritiene che nell'ambito di tale contesto l'impianto studiato non rappresenti una discontinuità della percezione visiva, tale da compromettere il patrimonio paesaggistico dell'area stessa.


Conclusioni: in considerazione di quanto sopra riportato e considerato altresì che l'istanza in oggetto non prevede alcuna modifica all'impianto esistente, si considera l'impatto associato complessivamente **TRASCURABILE**.

Rumore

Il Comune di Preganziol ha approvato il piano di classificazione acustica comunale, inserendo l'area sulla quale insiste l'attività produttiva in esame nella Classe IV. I terreni oltreconfine verso ovest si collocano ancora nella Classe IV, mentre quelli nelle direzioni nord, sud ed est, questi ultimi in Comune di Mogliano Veneto, ricadono nella Classe III, aree di tipo misto. Si riporta un estratto della cartografia del piano di classificazione acustica comunale e della relativa legenda.

L'abitazione più prossima si colloca a distanza di circa 75 m, oltre Via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, dalla quale si accede alla sede della ditta Bonaventura Srl.

Estratto del Piano di Classificazione Acustica Comunale



LEGENDA

Classe	Descrizione	Grafia	Limiti di immissione (dBA)		Limiti di emissione (dBA)	
			notturno (22.00-06.00)	diurno (06.00-22.00)	notturno (22.00-06.00)	diurno (06.00-22.00)
I	aree particolarmente protette		40	50	35	45
II	aree destinate ad uso prevalentemente residenziale		45	55	40	50
III	aree di tipo misto		50	60	45	55
IV	aree di intensa attività umana		55	65	50	60
V	aree prevalentemente industriali		60	70	55	65
VI	aree esclusivamente industriali		70	70	65	65

Localizzazione dell'abitazione più vicina



Il Proponente specifica che “la porzione di area ricadente all'interno del Comune di Mogliano, comprensiva del capannone già del Consorzio Agrario, non ha alcuna relazione con l'attività di recupero rifiuti esercitata all'interno dell'impianto sito nel Comune di Preganziol. Le due aree hanno accessi separati e sono dotate di recinzione perimetrale”.




Figura 21: stralcio planimetrico rappresentativo delle aree nei Comuni di Preganziol e Mogliano

Con nota del 29 luglio 2019 prot. Prov. n. 48279, il Comitato Tecnico VIA della Provincia di Treviso ha richiesto al Proponente di produrre una Valutazione di Impatto Acustico (VIA), secondo le modalità previste dalla DDG Arpav n. 3/2008, con particolare riferimento al possibile impatto sui più vicini ricettori, caratterizzando tutte le sorgenti sonore che risultano funzionanti nello specifico contesto. Nel rispondere a tale richiesta, il Proponente ha trasmesso l'elaborato sottoscritto da Tecnico Competente in Acustica, datato 3 settembre 2019, a conclusione del quale si dichiara che *"in base alle informazioni ricevute, in base ai rilievi fonometrici effettuati, alle elaborazioni effettuate, l'impianto di recupero rifiuti speciali della Società Bonaventura srl, sito nel Comune di Preganziol (TV) in via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa n. 6/8, rispetta i limiti previsti nella normativa vigente in materia di inquinamento acustico."*

Conclusioni: valutato il contesto di insediamento, la Valutazione di Impatto Acustico presentata dal Proponente ha dimostrato con sufficiente attendibilità, che l'esercizio dell'attività della ditta Bonaventura srl, risulta essere compatibile con il contesto di insediamento, nel rispetto dei valori limite stabiliti dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico.

Rete Natura 2000

L'impianto è esterno ai siti della Rete Natura 2000, l'analisi degli strumenti programmatori indica che le aree della Rete Natura 2000 più prossime all'attività e prese in considerazione sono il SIC IT3240028 *Fiume Sile dalle sorgenti a Treviso Ovest*, l'area ZPS IT3240019 *Fiume Sile: Sile Morto e ansa a S. Michele Vecchio* con sovrapposta l'area SIC IT3240031 *Fiume Sile da Treviso Est a San Michele Vecchio*.

Il Proponente, attraverso l'Allegato E della DGR 1400/2017 a firma del legale rappresentate Ruggero Bonaventura, dichiara che per l'istanza presentata non è necessaria la valutazione di incidenza, in quanto l'intervento è riconducibile alla fattispecie di esclusione di Vinca individuata al punto 23) *piani, progetti e interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000*.

Nella Relazione tecnica allegata alla dichiarazione viene definita la rispondenza all'ipotesi di non



necessità della valutazione di incidenza in considerazione del fatto che l'area d'intervento è esterna ai siti della rete Natura 2000 e che dalle valutazioni ed analisi dei diversi impatti originati dall'attività non si riconoscono interferenze negative significative nei confronti degli Habitat e delle specie di interesse comunitario in esse presenti. L'impianto è realizzato e non è prevista alcuna modifica dell'assetto dell'area e l'analisi degli impatti prodotti esclude che questi possano raggiungere e modificare in maniera significativa i siti della rete Natura 2000 più prossimi.

Inquinamento luminoso

In sede di integrazione, la Ditta ha fornito uno stralcio planimetrico con indicazione delle diverse posizioni dei punti luce esistenti e le relative immagini. Non è prevista l'installazione di nuovi punti luce, pertanto non è necessaria la presentazione del progetto illuminotecnico previsto dall'art. 7 della L.R. n. 17/2009.

Popolazione e salute umana

La ditta non prevede impatti rilevanti sulle componenti ambientali che potenzialmente sono in grado di generare conseguenze negative sulla salute umana (componente atmosfera, ambiente idrico e rumore).

Per quanto concerne le emissioni in atmosfera la ditta ritiene che il traffico indotto dall'impianto, nonché le operazioni afferenti all'esercizio dello stabilimento, non siano tali da comportare un'alterazione significativa della qualità dell'aria.

Per quanto riguarda la componente "rumore", la ditta afferma che l'impianto di recupero (già esistente e in esercizio) non comporta alterazioni significative del clima acustico afferente all'area di interesse.

Conclusioni: in ragione di quanto affermato, ribadendo che l'istanza non prevede nessuna variazione all'impianto e alle relative modalità di gestione, si ritiene l'impatto associato complessivamente TRASCURABILE.

VALUTAZIONI PER LA FASE DI RICHIESTA INTEGRAZIONI

Preso atto che la ditta *RACCORDI FERROVIARI Luigi Bonaventura Srl* è stata autorizzata attraverso il D.D.P. n. 203/2000 del 29.03.2000 ad esercitare le attività di recupero di rifiuti identificate all'allegato C del D.Lgs. 22/97 come operazioni R3 e R13;

- la ditta è stata autorizzata ad esercitare l'attività di recupero, consistente nella messa in riserva, selezione e cernita, di rifiuti attraverso il D.D.P. n. 831/2004 del 18.10.2004;
- del D.D.P. 365/2005 del 01/04/2005 con il quale è stata prorogata l'autorizzazione sino al 31.05.2005;
- della nota del 29.04.2005, assunta al prot. 39161/2005 del 05.05.2005, con cui è stata trasmessa la planimetria prescritta all'art. 2 del D.D.P. 365/2005;
- del D.D.P. 676/2009 del 29/12/2009 con il quale alla Ditta è stata rinnovata l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto fino al 31.12.2019;
- della nota del 01/08/2012, pervenuta il 02/08/2012 e assunta al prot. N. 87588 del 03/08/2012 con la quale la ditta *BONAVENTURA S.R.L.* comunica l'incorporazione della società *RACCORDI FERROVIARI BONAVENTURA LUIGI S.R.L.* e chiede la voltura del D.D.P. 676/2009 del 29/12/2009;
- della nota 29/08/2012 pervenuta il 31/08/2012 e assunta al prot. N. 96849 del 3/09/2012 con la quale la ditta *BONAVENTURA S.R.L.* ha trasmesso copia del rogito notarile del 26/07/2012 di incorporazione della società *RACCORDI FERROVIARI BONAVENTURA LUIGI S.R.L.*;
- la ditta è autorizzata ad esercitare, fino al 31.12.2019, l'attività di messa riserva (R13) funzionale alle operazioni di recupero e l'attività di recupero consistente in operazioni di selezione e cernita per l'ottenimento di prodotti per le reti ferroviarie;



- il gruppo VERITAS “autorizza lo scarico nello scolo “Servetta” dell’edificio sito in Via Gen. C.A. Dalla Chiesa n.8 contraddistinto dal mappale n.242 Fg.22, di proprietà della ditta Raccordi Ferroviari Bonaventura Luigi Srl, quale proprietaria dell’edificio ad uso direzionale con prot. N°68800/09/UF del 07/10/2009 - allacciamento n°1153, con validità di 4 anni. Per le acque meteoriche il parere è riferito alla sola corretta separazione della rete bianca dalle linee di scarico delle acque nere. Nulla è espresso in merito alla capacità idraulica di smaltimento delle acque di pioggia e di efficacia del corpo idrico ricettore;
- Preso atto del rinnovo della concessione di derivazione d’acqua dalla falda sotterranea ad uso igienico sanitario in Comune di Preganziol per moduli 0.0079 attraverso il protocollo n° 50164, pratica 2148 del 07.02.2019;

Valutato che

- l’attività produttiva presenta un unico ingresso e una recinzione che senza soluzioni di continuità comprende anche terreno ricadente in Comune di Mogliano Veneto;
- la recinzione dell’area interessata comprende porzioni di terreno appartenenti sia al Comune di Preganziol (Fg. 22, part. 242) che a quello di Mogliano Veneto ma viene citata solo l’area ricadente in Comune di Preganziol, comprendente l’area coperta di stoccaggio dei rifiuti e l’edificio ad uso direzionale;
- gli elaborati inoltrati non presentano planimetria con la descrizione della rete di captazione delle acque superficiali relative all’intera area di pertinenza;
- non sono chiaramente distinti i percorsi carrai dei mezzi pesanti all’interno dell’ambito dell’azienda complessiva;
- nell’ambito ad est dell’oggetto della richiesta sono presenti diversi settori recintati in cui non è chiara la relazione con l’ambito sottoposto a procedura;
- manca completamente la documentazione relativa ai siti della rete Natura 2000;

La “relazione tecnica” dovrà contenere obbligatoriamente e come elementi minimi:

- *sintetica descrizione dell’ intervento in valutazione;*
- *localizzazione cartografica-corografica in scala adeguata, dell’area interessata dalle previsioni dell’intervento, con riferimento ai siti della rete Natura 2000 considerati;*
- *verifica dell’eventuale presenza di elementi naturali nell’area interessata dalle previsioni dell’intervento;*
- *sintetica descrizione delle attività previste dall’intervento e di come queste possano, eventualmente, interferire con gli elementi di cui al precedente punto 3.*

Relativamente agli aspetti urbanistici la zona ricade in Comune di Preganziol, Zona D3 del Terraglio descritta nel seguente articolo:

Articolo 33 - Zona D3 del Terraglio

1. Nelle aree così classificate, di valorizzazione del Terraglio e destinate ad attività finalizzate anche all’accoglienza, in relazione alle funzioni ed usi insediabili valgono le seguenti disposizioni:

- Funzione principale:

- Funzione ricettiva: tutti gli usi

- Funzione direzionale: DIR 1 e DIR 2

- Funzione commerciale: usi COM1, COM2, COM4

- Funzioni accessorie: Funzione residenziale per un massimo di 150 mq di Slp per ogni unità ricettiva, direzionale e commerciale insediata maggiore di 500 mq di Slp

La funzione residenziale è da considerarsi come parte legata esclusivamente alla produzione, quindi non computabile a parte come zona.

Sono sempre ammessi i servizi e le attrezzature pubbliche o di interesse pubblico o generale descritti all’art. 38 delle presenti N.T.O. ad esclusione delle lettere c), d), e), f); sono altresì sempre ammesse le funzioni esistenti anche qualora superino le quantità massime previste. È ammessa la funzione residenziale nel limite di un alloggio per un massimo di 150 mq di Slp per ogni servizio di interesse pubblico insediato maggiore di 300 mq di Slp.

2. Nelle aree così classificate non sono ammessi i seguenti usi:

- Funzione produttiva: usi P1, P2 (tessuto produttivo consolidato, tessuto produttivo misto)

Destinazioni d’uso:

Salvo diverse e specifiche indicazioni per ogni sottosistema P(n), gli usi consentiti sono i seguenti:

attività industriali o artigianali, con i rispettivi uffici, attività direzionali, attività commerciali (le grandi strutture di vendita sono



PROVINCIA DI TREVISO

ammesse solo nelle aree individuate con la sigla TC3), attività commerciali all'ingrosso, servizi e attrezzature di interesse pubblico limitatamente a Sa, Sr, Ss, St e Sh (limitatamente alle cliniche veterinarie), infrastrutture e attrezzature della mobilità (Mp)


- Funzione commerciale: usi COM3
- Funzione agricola: tutti gli usi

3. Nelle aree così classificate l'edificabilità è espressa in funzione dei seguenti parametri:

- Indice fondiario (If) massimo: 1,00 mc / mq;
- Superficie coperta (Sc) massima: 40% Sf fatta salva la possibilità di mantenere l'attuale superficie coperta qualora superiore a detto parametro;
- Altezza (H) massima: 14,00 m, pari a n. 4 piani fuori terra;
- Superficie drenante (SD) minima: 30% del lotto fatta salva la compatibilità con le norme antinquinamento o documentate esigenze tecnologiche;
- Distanza dai confini (Dc): 10,00 m;
- Distanza dal Terraglio: non è consentito ridurre l'attuale distanza dei fabbricati dal Terraglio;
- Parcheggi privati ad uso pubblico: come indicato al successivo art. 43 delle presenti norme.

4. Per gli edifici esistenti alla data di approvazione del P.A.T., sono consentiti gli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), b) e c) del D.P.R. 380 / 2001 e modesti interventi di ampliamento calcolabili nell'aumento del 10% del Vdr esistente.

Di seguito si riporta l'estratto del Piano degli Interventi.



VALUTAZIONI DELLA DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA

Valutato che in fase di integrazione

- 1) sono stati analizzati il Piano Territoriale di Coordinamento Regionale, il Piano Assetto Territorio, il Piano degli Interventi e altri piani di settore;
- 2) è stata effettuata la relazione in merito alla conformità agli strumenti urbanistici vigenti del Comune di Preganziol;
- 3) non è stata analizzata la documentazione relativa all'inquadramento territoriale e vincolistico, utili a rappresentare il sistema di aree eventualmente soggette a tutela o a particolari condizioni di esposizione a rischio riguardante la porzione di terreno appartenente



- al Comune di Mogliano;
- 4) è stata riportata una descrizione del ciclo produttivo per la parte ricadente in Comune di Preganziol, mentre nulla è stato riportato relativamente all'ambito in Comune di Mogliano Veneto;
 - 5) è stata integrata una planimetria con la descrizione delle reti di captazione delle acque superficiali, ma non della corrivazione delle acque stesse, riguardante parte dell'intera area delimitata da recinzioni (area in Comune di Preganziol e sedime ex consorzio agrario in Comune di Mogliano Veneto) mentre non è stata presa in considerazione la parte dell'area ricadente in Comune di Mogliano Veneto all'interno della recinzione dell'attività e interposta tra la parte in Comune di Preganziol e il sedime dell'ex Consorzio agrario;
 - 6) è stata presentata documentazione relativa ai percorsi, all'uso e ai collegamenti tra i diversi settori recintati;
 - 7) è stata presentata un'analisi dei percorsi dei mezzi pesanti che accedono all'interno dell'intero ambito dell'azienda;

Le valutazioni indicano che per la componente flora, fauna e rete Natura 2000 non sono prevedibili impatti negativi significativi. La dichiarazione di non necessità della valutazione d'incidenza ha trovato riscontro nell'esame della relazione tecnica e della documentazione di progetto.

È stato tenuto conto del contesto di insediamento e nel prendere atto della dichiarazione conclusiva riportata nella Valutazione di Impatto Acustico presentata dal Proponente, si ritiene comunque necessario un chiarimento delle valutazioni effettuate dal Tecnico Competente Per. Ind. Aldo Rebeschini.

I punti luce esistenti appaiono, nel complesso, conformi alle prescrizioni della Legge regionale sopraccitata, né è prevista l'installazione di nuovi punti luce, pertanto l'impatto dovuto alla componente appare trascurabile.

PARERE

il Comitato Tecnico Provinciale VIA nella seduta del 17 ottobre 2019, ha valutato gli elaborati agli atti e le problematiche connesse all'impianto esistente, non rilevando la necessità di imporre mitigazioni ambientali e conseguentemente, dopo esauriente discussione, ha ritenuto di esprimere parere ambientale favorevole per il rinnovo dell'autorizzazione dell'impianto di cui all'oggetto con le raccomandazioni sottoriportate.

CONCLUSIONI

Alla luce di quanto sopra esposto, prendendo atto della documentazione ed integrazione presentata, valutate le problematiche connesse all'impianto esistente, valutate le componenti ambientali relative alla Rete Natura 2000, il Comitato Tecnico Provinciale VIA, esprime parere ambientale favorevole al rinnovo dell'autorizzazione relativa all'impianto dalla Ditta Bonaventura S.r.l. per la parte operativa in comune di Preganziol (TV) con la seguente raccomandazione:


in occasione di una futura manutenzione o sostituzione dei punti luce, sia migliorato l'orientamento ponendo il vetro di incasso parallelo al piano di campagna.

Quanto sopra espresso non tiene conto della possibilità che le attività di recupero previste giungano alla cessazione della qualifica di rifiuto di quanto trattato, stanti le limitazioni derivanti dal nuovo comma 3 dell'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006 e per la quale sarà effettuata una specifica istruttoria da parte degli uffici competenti in sede di rilascio dell'autorizzazione richiesta.

Nel caso all'esito di tali approfondimenti istruttori le attività di recupero rifiuti in essere non risultassero più autorizzabili dal punto di vista normativo, verrà trasmessa alla Ditta una specifica comunicazione ai sensi dell'art. 10 bis della L. n. 241/1990.

Treviso, 17 ottobre 2019

 **IL PRESIDENTE DEL
COMITATO TECNICO VIA
Carlo Rapicavoli**

Allegato Tecnico

Oggetto: Ditta Bonaventura S.r.l. - Comune di Preganziol. Autorizzazione di un impianto di recupero di traverse ferroviarie e materiale rotabile. D.lgs 152/0, L.R. 4/2016, DGRV 1020/2016.

Atto: T0B3HR

SEZIONE A. INFORMAZIONI GENERALI.....	1
Identificazione Ditta.....	1
Ubicazione Impianto.....	1
Classificazione impianto di gestione dei rifiuti.....	2
SEZIONE B. GESTIONE DEI RIFIUTI.....	2
Rifiuti Conferibili.....	2
Quantitativi gestibili.....	3
Operazioni di recupero e cessazione della qualifica di rifiuto (EOW).....	3
Chiusura e dismissione dell'impianto.....	6
SEZIONE C. EMISSIONI IN ATMOSFERA.....	6
Operazioni di saldatura e smerigliatura.....	6
Emissioni in atmosfera non soggette ad autorizzazione.....	6
Misure analitiche di autocontrollo (operazioni di saldatura e smerigliatura).....	6
Gestione degli impianti di trattamento delle emissioni in atmosfera.....	7
Accessibilità ai punti di campionamento e misura.....	7
Metodi analitici di riferimento.....	7
SEZIONE D. SCARICHI IDRICI.....	8
RACCOMANDAZIONI E RICHIAMI NORMATIVI.....	8

SEZIONE A. INFORMAZIONI GENERALI.

Identificazione Ditta

Ragione Sociale Ditta/Ente	Bonaventura S.r.l.
Codice Fiscale e P.IVA	02286060260
n. REA	199763/TV
Sede Legale	Via Gen.C.A. dalla Chiesa, 8 31022 Preganziol
Sistema di controllo della qualità:	ISO 14.001

Ubicazione Impianto

Comune	Preganziol
Indirizzo	Via Gen. C.A. Dalla Chiesa, 8



Dati Catastali	Foglio 22 Mappale 242
Coordinate Geografiche	google maps : 45° 35'17.32"N 12° 14'14.37"E
Variante Urbanistica	NO

Classificazione impianto di gestione dei rifiuti

Si riporta di seguito la classificazione dell'impianto secondo quanto indicato nelle linee guida ARPAV contenute nell'appendice 2 dell'Allegato A alla DCR n. 30 del 29/05/2015.

n. linea	Tipo Impianto	Dettaglio Impianto		Operazione
1	SELEZIONE E RECUPERO	RECUPERO SECCHI	Selezione/Recupero Metalli	R4
			Selezione/Recupero Legno	R3 R13
		RECUPERO INERTI	Recupero Inerti	R5
				R13
2	STOCCAGGIO	Messa in riserva	R13- R12 (accorpamento)	

SEZIONE B. GESTIONE DEI RIFIUTI

Rifiuti Conferibili

- Presso l'impianto di recupero possono essere conferiti i rifiuti di cui alla seguente tabella; per ogni CER sono indicate le operazioni di recupero consentite.

EER	Descrizione	SELEZIONE E RECUPERO			STOCCAGGIO	
		RECUPERO SECCHI Selezione/Recupero con stoccaggio funzionale			Accorpamento mono codice monoproduttore per invio a impianto terzo	Accorpamento monocodice-produttori differenti per invio ad impianto terzo
		R13-R5	R13-R3	R13-R4		
		inerti	legno	metallo		
170101	Cemento (limitatamente alle traversine ferroviarie)	X				
170201	Legno		X			




EER	Descrizione	SELEZIONE E RECUPERO			STOCCAGGIO	
		RECUPERO SECCHI Selezione/Recupero con stoccaggio funzionale			Accorpamento mono codice monoprodotto per invio a impianto terzo	Accorpamento monocodice- produttori differenti per invio ad impianto terzo
		R13-R5	R13-R3	R13-R4	R13-R12	R13-R12
		inerti	legno	metallo		
170204*	vetro plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da essere contaminati (limitatamente alle traversine ferroviarie);				X	X
170405	ferro e acciaio (limitatamente alle rotaie e materiali minuti ferroviari);			X		

Quantitativi gestibili

2. I quantitativi di rifiuti ammessi all'impianto sono i seguenti:
 - a) quantitativo massimo trattabile giornalmente: **50 t**
 - b) quantitativo istantaneo massimo stoccabile di rifiuti non pericolosi: **250 t**;
 - c) quantitativo istantaneo massimo stoccabile di rifiuti pericolosi: **40 t**
 - d) quantitativo annuale massimo di rifiuti ritirabili presso l'impianto: **2.500 t**;

Operazioni di recupero e cessazione della qualifica di rifiuto (EOW)

3. La ditta è autorizzata a svolgere le seguenti attività di recupero, qualora indicate nella tabella di cui al punto 1:
 - a) operazione di esclusiva messa in riserva (R13) di rifiuti provenienti da stessi produttori per l'avvio a recupero presso altri impianti;
 - b) operazione di esclusiva messa in riserva (R13-R12) di rifiuti provenienti da diversi produttori per l'avvio a recupero presso altri impianti;
 - c) operazione di messa in riserva (R13) di rifiuti funzionale all'attività di recupero dell'impianto;
 - d) operazione di recupero di materia intesa come "preparazione per il riutilizzo" (R3-R4-R5) mediante operazioni di controllo visivo e di selezione e cernita manuale seguite da verifiche chimico-fisiche e meccaniche.
4. Le operazioni di recupero sono condotte sotto la responsabilità del Tecnico Responsabile dell'impianto.
5. I prodotti dell'attività di recupero per cessare la qualifica di rifiuto devono rispondere alle condizioni definite dal comma 1 dell'art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006. Le verifiche tecniche sul materiale che cessa di essere rifiuto devono essere eseguite dalla Ditta per lotto (insieme omogeneo per caratteristiche merceologiche, ottenuto dallo stesso processo di lavorazione e da partite note di rifiuti) e tenute a disposizione dell'autorità di controllo per un periodo di cinque anni.



6. Ai fini del rispetto di quanto previsto dal punto 5 , i materiali ottenuti dall'attività di recupero cessano la qualifica di rifiuto solo se rispettano le seguenti specifiche:

Traverse ferroviarie in c.a.p.: test di cessione e prove di compressione e rottura dei provini in calcestruzzo (carico di rottura e resistenza unitaria, specifiche di prova UNI EN 12504-1 e UNI EN 12390-3), prove di tensione di rottura dei tondini in acciaio (UNI EN ISO 6892-1, UNI EN 15630-3) che devono soddisfare gli standard previsti nel capitolato RFI, (allegato 3 suballegato 3) assunto al prot. prov.le n.40055/2020.

Traverse in legno: test di cessione e standard tecnici previsti nel capitolato RFI, "Specifica Tecnica di Fornitura RFI traversoni legno" (allegato 3, sub-allegato 6) assunto al prot. prov.le n.40055/2020 nonché i requisiti di cui alla Norma UNI EN 14545 sempre secondo le specifiche previste nel suddetto capitolato RFI.

Rotaie e giunti isolanti incollati: rispetto della specifica tecnica di fornitura "rotaie" di RFI (allegato 3, suballegato 8) assunta al prot. prov.le n.40055/2020;

Materiale minuto: rispetto della specifica tecnica di fornitura "chiavarde" di RFI (allegato 3, sub-allegato 7) assunta al prot. prov.le n.40055/2020.

Qualora la ditta intenda produrre EOW con caratteristiche diverse da quanto riportato sopra, deve chiedere specifica autorizzazione a questa Amministrazione ai sensi dell'Art. 208 del D.Lgs 152/06. Nel caso la modifica verta su un aggiornamento degli standard RFI la ditta deve comunicarlo a questi uffici. La variazione, sussistendo i requisiti di mero aggiornamento, sarà fatta oggetto di presa d'atto da parte degli uffici.

I materiali ottenuti dalla lavorazione che non rispettino i requisiti di cui sopra devono essere considerati rifiuti e come tali gestiti.

Le certificazioni per la cessazione della qualifica di rifiuto previste dai capitolati di appalto (dalla norma tecnica di settore) sopra richiamati devono essere conservate presso la Ditta a disposizione dell'autorità di controllo per almeno cinque anni.

I prodotti ottenuti, se non vengono riutilizzati nei 5 anni successivi dal loro recupero, sono da considerarsi rifiuti e devono essere gestiti secondo i dettami del deposito temporaneo di cui all'art. 185 bis del D.Lgs 152/06 e inviati ad idoneo impianto

Altre Prescrizioni

7. La Ditta deve accertarsi che la caratterizzazione del rifiuto in ingresso e l'attestazione della non pericolosità siano effettuate con le seguenti modalità:

- a) la classificazione e l'attribuzione del EER deve essere effettuata secondo le indicazioni di cui alla Decisione 2014/955/UE (Nuovo elenco EER in vigore dal 1/06/2015) nonché relativa normativa nazionale di recepimento, con particolare attenzione a tutti quei casi in cui si trattano codici a specchio;
- b) la classificazione dei rifiuti di cui alla lettera a) è effettuata a cura del produttore almeno in occasione del primo conferimento all'impianto di recupero e successivamente ogni 24 mesi e, comunque, ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di produzione del rifiuto;
- c) il campionamento dei rifiuti deve essere effettuato da personale qualificato, alle dipendenze del laboratorio incaricato delle analisi o da esso designato e, comunque, da soggetto terzo rispetto al produttore del rifiuto e alla Ditta; il campionamento va effettuato secondo le norme UNI 10802;
- d) per le analisi si devono applicare metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale;
- e) tutta la documentazione inerente alle indagini svolte per determinare le proprietà di pericolo deve




essere conservata presso la Ditta a disposizione dell'autorità di controllo per un periodo di cinque anni;

8. I certificati di analisi e le verifiche tecniche per la cessazione della qualifica di rifiuto devono essere accompagnate da apposito verbale di campionamento, con indicate le modalità di prelievo del campione, il tipo di analisi/verifica tecnica a cui verrà avviato il campione prelevato, il quantitativo prelevato, il quantitativo complessivo di materiale da cui si è prelevato il campione, le generalità e la qualifica del personale addetto al prelievo, nonché ogni altra informazione atta a collegare il campione prelevato con il materiale che rappresenta; le analisi e le certificazioni per la cessazione della qualifica di rifiuto devono essere conservate presso la Ditta a disposizione dell'autorità di controllo per un periodo di cinque anni.

La certificazione analitica/verifica tecnica per la cessazione della qualifica di rifiuto è da intendersi valida esclusivamente per il lotto a cui si riferisce e deve essere garantita la tracciabilità dei lotti mediante adeguata procedura gestionale.

9. Il rifiuto non conforme rinvenuto presso l'impianto deve essere gestito con idonea procedura volta ad evitare rischi ambientali e assicurare il corretto smaltimento del rifiuto, in particolare:
- deve essere posto in aree di stoccaggio dedicate e dotate degli opportuni sistemi di sicurezza e presidi ambientali a seconda della tipologia di rifiuto;
 - deve essere messo in carico sul registro utilizzando il codice più appropriato, specificando nelle annotazioni che si tratta di un rifiuto rinvenuto occasionalmente in una partita di rifiuti ritirata ed il produttore (cliente) deve essere informato dell'accaduto; devono, inoltre, essere attivate opportune procedure finalizzate a evitare, per quanto possibile, il ripetersi di conferimenti anomali.
10. L'esercizio dell'attività deve avvenire nel rispetto dei principi di cui all'art. 177, comma 4 del D.Lgs. 152/2006 e delle seguenti prescrizioni:
- devono essere individuate mediante idonea cartellonistica le aree dedicate a:
 - i rifiuti messi in riserva (R13) che devono essere avviati al trattamento;
 - i rifiuti esitati dalle operazioni di trattamento;
 - il materiale recuperato che ha cessato di essere rifiuto ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006;
 - i rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione dell'impianto;
 - tutti i rifiuti vanno identificati con i rispettivi codici, secondo l'All. D, Parte IV, del D.Lgs. 152/2006, mediante apposita cartellonistica riportante il codice EER corrispondente;
 - la verifica e le procedure di accettazione dei rifiuti all'impianto nonché la loro gestione, le modalità di stoccaggio e di trattamento e la dislocazione delle aree devono essere conformi a quanto descritto nella "Planimetria impianto con indicazione delle aree di stoccaggio rifiuti" assunta al prot. n. 27964 del 06/05/2019 e la planimetria Tav6 bis assunta al prot. n. 129513 del 21/11/2011 e nel Piano di Gestione Operativa trasmesso dalla Ditta con la documentazione assunta al prot. n. 40055 del 28/07/2020, recependo le prescrizioni di cui al presente provvedimento;
 - devono essere rispettate le norme tecniche, antincendio, di sicurezza e di igiene previste dalla legislazione vigente e dai regolamenti comunali, nonché, i limiti della classificazione acustica dei comuni di Preganziol e Mogliano Veneto, e garantita una costante pulizia dell'area;
 - i rifiuti in impianto devono essere gestiti per lotti, in modo che ne sia garantita la tracciabilità dal loro ingresso in impianto alla cessazione della qualifica di rifiuto e alla successiva cessione come materia o prodotto;
 - la ditta deve garantire la sorveglianza radiometrica dei materiali metallici secondo quanto previsto



dagli artt. 107 e 157 del D.Lgs. n. 230/95 e dal D. Lgs. n. 100/11 e in particolare deve:

- dotarsi di attrezzature per la sorveglianza radiometrica dei materiali (art. 157 comma 1);
- dotare tali attrezzature di certificato di taratura (art. 107 comma 1);
- dare incarico per i controlli a un Esperto Qualificato di II o III grado e assicurare che venga fornita attestazione dell'avvenuta sorveglianza radiometrica (art. 157 comma 2).

g) i materiali recuperati potranno essere stoccati all'esterno solo all'ottenimento di tutte le analisi e verifiche finalizzate alla cessazione della qualifica di rifiuto, in alternativa devono essere tenuti coperti al fine preservarne il contenuto dal dilavamento meteorico;

11. In caso di incidenti (ad esempio incendi e/o accidentali fuoriuscite di liquidi oleosi) la Ditta deve porre immediatamente in essere tutte le misure volte a limitare il danno e l'eventuale inquinamento, rimanendo fermi gli obblighi di cui agli artt. 242 e 249 del D.Lgs 152/2006.
12. La Ditta deve garantire la presenza nell'impianto di un deposito di materiali atti all'assorbimento di liquidi inquinanti in caso di sversamenti accidentali e/o incidenti di cui al punto precedente;

Chiusura e dismissione dell'impianto

13. In caso di chiusura e dismissione dell'impianto devono essere inviati a recupero/smaltimento tutti i rifiuti presenti all'impianto.

SEZIONE C. EMISSIONI IN ATMOSFERA

14. Per l'individuazione dei punti di emissione si fa riferimento alla planimetria dello stabilimento in scala 1:200, datata 25 luglio 2003, pervenuta in data 18 settembre 2003, prot.n. 67929.

Operazioni di saldatura e smerigliatura

15. La ditta deve rispettare i seguenti valori limite di emissione:


Punto di emissione n.:	Parametro:	Valore limite di emissione:
1	polveri	10 mg/m ³
2	polveri	10 mg/m ³

Emissioni in atmosfera non soggette ad autorizzazione

16. Per l'impianto termico civile alimentato a biomassa combustibile (legno vergine) di potenzialità termica nominale di 232 kW, i cui fumi di combustione afferiscono al punto di emissione n. 3, vale quanto previsto dai Titoli II e III della parte V del D.Lgs. n.152/2006 s.m.i.
17. Le emissioni generate dalle operazioni di manutenzione e collaudo automezzi, afferenti al punto di emissione n. 4, vengono riconosciute assimilabili alle operazioni svolte in officine meccaniche di riparazione veicoli, identificate in allegato IV parte I lettera k) e quindi ritenute scarsamente rilevanti.

Misure analitiche di autocontrollo (operazioni di saldatura e smerigliatura)

18. La ditta deve effettuare e trasmettere a questa Amministrazione, con periodicità annuale dalla data di ricevimento del decreto di autorizzazione, le misure di autocontrollo.



- a) I valori limite di emissione si riferiscono al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose;
- b) i valori in concentrazione vanno riferiti al volume di effluente gassoso anidro rapportato alle condizioni fisiche normali (0° C e 101,3 kPa);
- c) per la quantificazione del numero di campioni, almeno tre per ogni parametro, e la durata dei prelievi devono essere seguite le indicazioni riportate nel paragrafo 5 delle linee Guida ARPAV-Provincia 2018 "Standardizzazione delle Metodologie operative per il controllo delle emissioni in atmosfera" scaricabili dal sito internet della Provincia di Treviso www.provincia.treviso.it;
- d) per ogni serie di misure effettuate devono essere associate le informazioni relative ai parametri di esercizio che regolano il processo, alla tipologia e quantità di materie prime ed ausiliarie utilizzate nel periodo di tempo interessato ai prelievi.

Gestione degli impianti di trattamento delle emissioni in atmosfera


19. L'esercizio degli impianti di trattamento deve avvenire in modo tale da garantire, per qualunque condizione di funzionamento dell'impianto industriale cui sono collegati, il rispetto dei limiti alle emissioni stabiliti con l'autorizzazione;
20. le operazioni di manutenzione, parziale o totale, degli impianti di trattamento devono essere effettuate con la frequenza, le modalità e i tempi previsti all'atto della loro progettazione;
21. le operazioni di manutenzione degli impianti di trattamento dovranno essere documentate mediante registrazione degli interventi effettuati;
22. qualunque interruzione nell'esercizio degli impianti di trattamento necessaria per la loro manutenzione (ordinaria preventiva o straordinaria successiva), qualora non esistano equivalenti impianti di trattamento di riserva, deve comportare la fermata, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, dell'esercizio degli impianti industriali. Questi ultimi potranno essere riattivati solo dopo la rimessa in efficienza degli impianti di trattamento ad essi collegati.

Accessibilità ai punti di campionamento e misura

23. I punti di emissione nn. 1 e 2 devono essere dotati di prese per misure e campionamenti delle sostanze emesse in atmosfera di diametro 4" muniti di controflangia. Le prese devono essere rese accessibili con scale fisse e ballatoi secondo le attuali norme di sicurezza sul lavoro.
24. Il posizionamento dei tronchetti di prelievo, le piattaforme di lavoro, l'accessibilità in sicurezza devono rispettare i requisiti indicati nelle linee guida ARPAV - Provincia 2018. Le linee guida ARPAV - Provincia 2018 sono scaricabili dal sito internet della Provincia di Treviso www.provincia.treviso.it, "Standardizzazione delle metodologie operative per il controllo delle emissioni in atmosfera". L'adeguamento di prese ed accessi alle succitate prescrizioni dovrà essere realizzato entro la prima scadenza di esecuzione delle misure analitiche di autocontrollo
25. Per tutte le emissioni in atmosfera non interessate al controllo analitico periodico, questa Amministrazione si riserva di chiedere, qualora ritenuto necessario, l'esecuzione di analisi assegnando un termine per la realizzazione delle opere necessarie all'esecuzione delle stesse (prese e scale di accesso).

Metodi analitici di riferimento

26. Metodo di cui alla norma UNI EN ISO 16911-1-2 per la misura di velocità e portata dei flussi gassosi convogliati;



27. Metodo di cui alla norma UNI EN 13284 -1 per la misura delle polveri.

SEZIONE D. SCARICHI IDRICI

La ditta è autorizzata allo scarico delle acque reflue civili sullo scolo "Servetta" rispettando le prescrizioni e i valori limite dell'autorizzazione n. 1153 del 07/10/2009 di VERITAS SPA che si allega al presente provvedimento come parte integrante.

IL DIRIGENTE

Dott. Simone Busoni

RACCOMANDAZIONI E RICHIAMI NORMATIVI

Al fine di facilitare la ditta nella corretta individuazione dei codici CER dei rifiuti prodotti dall'attività secondo le disposizioni fornite nell'introduzione all'allegato D del D.Lgs. 152/2006 si ricorda che:

- ai rifiuti esitati dal trattamento meccanico (mediante selezione e cernita) e dall'unione di diversi codici CER omogenei per tipologia, risulta idonea l'attribuzione di un codice del capitolo 19.12.XX;
- lo scarto dell'attività di recupero può essere ricondotto al CER 19.12.12 qualora non sia ascrivibile ad un CER del capitolo 19 più adatto alla tipologia del materiale;

I rifiuti prodotti dall'attività di recupero e dalle attività di manutenzione dell'impianto vanno gestiti nel rispetto dei requisiti del deposito temporaneo.

La Ditta deve tenere appositi quaderni di registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria sui macchinari, così come previsto dall'art. 28, comma 2, della L.R. 3/2000.

La presente autorizzazione è rinnovabile ai sensi dell'art. 208, comma 12 del D.Lgs 152/2006; la domanda di rinnovo deve essere presentata all'Amministrazione provinciale almeno centottanta giorni prima della scadenza.

La presente autorizzazione può essere sospesa, revocata, modificata o dichiarata decaduta, nei casi previsti dall'art. 35 della L.R. 3/2000 e ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006.

La ditta è tenuta ad adeguare la propria attività di recupero rifiuti alle disposizioni di cui ai regolamenti di cui all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, che fissano i criteri che determinano quando specifici tipi di rifiuti cessano di essere considerati rifiuti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dei predetti regolamenti.

Avvertenza per coloro ai quali il presente atto è inviato tramite posta elettronica certificata o fax.

La firma autografa è sostituita dall'indicazione del nominativo a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs.39/93.

Il presente atto ha piena efficacia legale ed è depositato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Treviso.